



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

IL SINDACO

Piazza Risorgimento, 1

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –

Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

Ordinanza Prot. nr. 12628

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE .

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge n. 1228/54 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso compiti e funzioni, sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;
- in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto;

- ai sensi dell'art. 5-bis del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;

- l'art. 1, comma 18, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, introduce la modifica all'art. 1 della Legge n. 1228/54, inserendo dopo il 1° comma quello seguente: *"L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie"*;

- l'art. 1, comma 19, della sopra richiamata Legge n. 94/2009, sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 29 *"Ricongiungimento familiare"* del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue: *"Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà"*;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 200704163/15100/14865 del 6 aprile 2007, relativamente ai compiti di verifica demandati ai Comuni in ordine all'assenza o al venir meno delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario, accertati nel corso degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 30/2007 che prevede in tal caso la comunicazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di allontanamento;

DATO ATTO che, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, si rilevano spesso circostanze di sovraffollamento e di alloggi in evidente stato di degrado, anche impiantistico, incompatibile con il requisito dell'abitabilità e del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica dell'immobile, la cui puntuale verifica è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 18, della Legge 94/2009;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. uscita del 07/08/2009, n. 0008899, che conferma che la disposizione appena citata dà la facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica;

RAMMENTATO che la giurisprudenza ha distinto, nell'ambito del concetto di residenza, un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza della persona in un certo luogo ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass., 17.1.1972; Cass.5 febbraio 1985, n.791, Cass. Sez. II 14 marzo 1986, n. 1738);

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenute nel 2009 e nei primi mesi del 2010, concernenti l'antigenicità o il grave degrado di diverse abitazioni;

CONSIDERATO che il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie e di salubrità dei locali, nonché di sicurezza degli impianti, può determinare, a tutela dell'incolumità degli individui e delle preminenti esigenze di sanità e sicurezza pubblica, anche l'avvio delle procedure di sgombero coatto e chiusura degli stessi locali, con conseguente perdita immediata del requisito di dimora abituale (ossia dell'elemento oggettivo della permanenza fisica presso l'abitazione) sul quale si fonda il concetto di residenza e conseguentemente il requisito

dell'iscrizione anagrafica;

DATO ATTO che la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei familiari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti, che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico-sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, costituendo un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO che, ove vengano meno tali presupposti, si determini una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari e che, laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RITENUTO di dover dare immediata attuazione a quanto previsto dalla legge n. 94/2009 stabilendo che, nel procedimento per l'iscrizione e/ o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla citata legge n. 1228/54, venga eseguito l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità abitativa anche sotto il profilo impiantistico, riferita all'immobile ove l'interessato intende stabilire la propria residenza;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni minime igienico-sanitarie, di sicurezza e di abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica, da porsi in essere contestualmente alla presentazione delle richieste di iscrizione anagrafica e/ o richiesta di variazione anagrafica;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e di quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine, dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che l'art. 116 del Codice Civile, non stabilendo alcuna distinzione tra cittadini comunitari ed extra comunitari, con il termine straniero individua tutti coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana;

DATO ATTO pertanto che, per l'applicazione della presente ordinanza, l'accezione straniero deve essere come sopra interpretata;

VISTO l'art. 43, 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza*

pubblica";

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*" ;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 45 del 8 agosto 2007 e n. 19 del 7 agosto 2009, n. 19, la quale specifica che "*Secondo tale disposizione - art. 1 della legge n. 1228/54, come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 94/2009 - è data facoltà al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica.*";

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO l'art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 (GU 18/7/1975 n. 190);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

VISTA la Legge n. 10/91, il D.P.R. n. 412/93 ed il D.P.R. 551/99 in materia di controllo degli impianti termici;

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la precedente ordinanza n. 12812 del 2 luglio 2010 di identico contenuto;

ORDINA

- 1) allo scopo di agevolare l'attività di accertamento sulle abitazioni stabilita dall'art. 1, comma 18, della Legge 94/2009, che, in conseguenza alla richiesta di iscrizione e/o di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Lendinara, da chiunque avanzata e contestualmente alla richiesta medesima, al funzionario ricevente devono essere esibiti in originale o consegnati in copia di cui si dichiara la conformità all'originale, i seguenti documenti rilasciati o resi dal proprietario o usufruttuario dell'abitazione (allegato n. 1):

A) conformità degli impianti

A.1 - dichiarazione di conformità degli impianti realizzati dal 27.03.2008 (art. 7 D.M. n. 37 del 22/01/2008);

A.2 - libretto di uso e di manutenzione, di cui è obbligatoria la tenuta (D.M. 17 marzo 2003 n. 60), aggiornato con i periodici rapporti di controllo tecnico eseguiti in data non antecedente a 24 mesi rispetto alla data dell'istanza anagrafica, compresa la dichiarazione di conformità rilasciata al momento dell'installazione (dal 13.03.1990, legge n. 46/90) o del successivo adeguamento (D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218), relativi agli impianti termici (riscaldamento) per le civili abitazioni;

oppure in alternativa al p. A.1

A.3 – dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico realizzato a regola d'arte, ai sensi dell'art. 7 della legge 46/1990, entrata in vigore il 13.03.1990, per gli edifici adibiti a civile abitazione;

oppure in alternativa al p. A.1

A.4 – dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del decreto D.M. n. 37 del 22/01/2008) nel caso in cui non sia possibile presentare la dichiarazione di conformità;

oppure in alternativa al p. A.1

A.5 – per gli impianti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46/90 (13.03.1990), dichiarazione sostitutiva relativa al progetto dell'impianto elettrico, sempre che l'impianto stesso non sia stato più modificato dopo tale data, con la quale si dichiara che l'impianto medesimo è di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.;

B) requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

B.1 – dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara che per ogni residente viene assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per le prime 4 persone ed a mq 10, per ciascuna delle successive (art. 2, comma 1, D.M. Sanità 5 luglio 1975);

B.2 – per le abitazioni realizzate dall'agosto del 1975, autocertificazione con la quale si dichiara la conformità alle prescrizioni del D.M. Sanità 5 luglio 1975;

oppure in alternativa al p. B.2

B.3 – certificato di abitabilità ex art. 221 Regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265 per le altre abitazioni;

oppure in alternativa al p. B.2

B. 4 – per le abitazioni realizzate prima dell'agosto del 1975, in assenza del certificato di abitabilità, dichiarazione sostitutiva del proprietario dalla quale risulti l'utilizzo dell'immobile ad uso abitativo in modo continuativo.

C) conformità degli scarichi delle acque reflue domestiche

C.1 – per le abitazioni **allacciate** alla rete fognaria: dichiarazione sostitutiva del proprietario o usufruttuario concernente la conformità dello scarico delle acque alla normativa vigente al momento della realizzazione o modificazione dell'impianto;

C.2 - per le abitazioni **non allacciate** alla rete fognaria: dichiarazione sostitutiva del proprietario o usufruttuario concernente la conformità dello scarico delle acque alla normativa vigente al momento della realizzazione o modificazione dell'impianto;

- 2) che, contestualmente alla verifica della dimora abituale, con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene ed incolumità pubblica e della salubrità ambientale, a tutela degli interessati e della collettività, la Polizia Locale valuterà, sulla base di specifico modulo di accertamento (allegato n. 2), le condizioni igienico-sanitarie ed impiantistiche dell'abitazione, chiedendo, se ritenuto necessario, la verifica tecnica da parte del Servizio Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Tutela Ambiente e Protezione Civile; le valutazioni e/o verifiche di cui sopra possono essere omesse qualora, per l'abitazione di cui trattasi, risulti già eseguito un sopralluogo con esito positivo, non antecedente a mesi dodici dalla richiesta di iscrizione o variazione anagrafica;
- 3) che, qualora sia riscontrata la mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 1), l'Ufficiale d'Anagrafe delegato disponga l'avvio del procedimento per il rigetto dell'istanza di iscrizione o variazione anagrafica, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, per carenza dell'elemento oggettivo costitutivo del concetto di residenza;
- 4) che, contestualmente, per i casi previsti, verrà disposta l'obbligatoria comunicazione stabilita dall'art. 54, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale, i Servizi Demografici, il Servizio Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata, l'Ufficio Tutela Ambiente e Protezione Civile ed ogni Ufficio comunale eventualmente coinvolto, a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente ordinanza, che non viene preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in quanto identica alla precedente ordinanza n. 12812 del 2 luglio 2010 a suo tempo comunicata, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile.

Ha validità di mesi dodici dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

L'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali.

Il presente provvedimento, per le rispettive competenze, viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo, alla Questura di Rovigo, al Comando Stazione Carabinieri di Lendinara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Rovigo o in alternativa:

entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Lendinara, lì 4 luglio 2011.

Il Sindaco
Alessandro Ferlin

Allegati:

1 – modello di presentazione documentazione e contestuale dichiarazione sostitutiva ed autocertificazione;

2 – modulo di accertamento della Polizia Locale.